

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(LAMI STARNUTI)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1961, n. 528, contenente provvedimenti per il completamento del Porto canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 13 giugno 1961, n. 528, sono stati adottati provvedimenti per il completamento del Porto canale Corsini, in Ravenna, e per la sistemazione dei terreni della zona di sviluppo industriale, delimitata lungo le sponde del Porto canale stesso, con decreto ministeriale 15 dicembre 1961, per renderli atti all'insediamento di industrie.

In ordine alla realizzazione di tale finalità nella legge citata, è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere relative alla sistemazione di detti terreni e alla costruzione di stabilimenti industriali, e queste sono state inoltre dichiarate indifferibili e urgenti.

Nell'articolo 3 della legge stessa, a modifica della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è stata attribuita la competenza a pronunciare l'espropriazione dei terreni della zona al Ministro per l'industria ed il commercio, il quale vi provvede con suo decreto di concerto con il Ministro per i lavori pubblici. Nessuna altra modifica è stata apportata al

provvedimento previsto per l'espropriazione dalla legge del 1865.

Non lievi incertezze all'interpretazione possono sorgere e sono sorte sulla portata della citata disposizione e, in particolare, se da essa si debba dedurre che anche la competenza ad ordinare il deposito del piano particolareggiato, come pure a compiere gli altri atti successivi del procedimento, spetti al Ministro per l'industria ed il commercio, oppure che in mancanza di espresa disposizione restino ferme le competenze stabilite nella citata legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Allo scopo di eliminare i dubbi che sono sorti in sede di applicazione è stato predisposto l'unito disegno di legge, il cui articolo 1 dispone che, per tutto quanto non previsto dalla legge 13 giugno 1961, n. 528, si applica la legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Con l'articolo 2 si provvede ad eliminare una lacuna della più volte menzionata legge del 1961. Infatti la dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 1 di tale legge

riguarda le opere pubbliche occorrenti per l'ampliamento, la sistemazione e l'attrezzatura del Porto canale Corsini di Ravenna, nonchè le opere per la sistemazione dell'annessa zona industriale, restandone escluse le aree per l'impianto di stabilimenti industriali, nell'ambito della zona di sviluppo industriale, che invece vi sono comprese per la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 5.

Con l'aggiunta che l'articolo 2 del disegno di legge apporta al primo comma dell'articolo 1 della legge si elimina, pertanto, la lamentata lacuna e si includono nella dichiarazione di pubblica utilità anche le opere per la costruzione e l'esercizio degli stabilimenti industriali del Porto canale Corsini di Ravenna.

Con l'articolo 3 si modifica il corrispondente articolo 3 della legge, disponendo per le espropriazioni una procedura più celere di quella ordinaria, e vengono fissati i cri-

teri per la determinazione del prezzo di cessione alle industrie dei terreni espropriati, prezzo che non dovrà essere superiore alla somma della indennità di esproprio e relativi interessi, del costo delle opere di sistemazione e di una quota per le spese generali.

Ovviamente la quota relativa al costo delle opere di sistemazione deve essere compresa nel prezzo di cessione solo nel caso in cui la spesa relativa non sia stata sostenuta dallo Stato in base all'articolo 5 della legge.

La modificazione si rende necessaria per evitare che la società concessionaria possa cedere liberamente i terreni per le iniziative industriali a qualsiasi prezzo.

Dato il carattere interpretativo delle norme dei primi due commi del nuovo testo dell'articolo 3, viene loro riconosciuta, con la disposizione dell'ultimo comma, efficacia retroattiva.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Per tutto quanto non previsto dalla legge 13 giugno 1961, n. 528, si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, numero 2359.

### Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1961, n. 528, sono aggiunte le seguenti parole: « e per la costruzione e l'esercizio degli stabilimenti industriali ».

### Art. 3.

L'articolo 3 della legge 13 giugno 1961, n. 528, è sostituito dal seguente:

« Per la sistemazione dei terreni a zona di sviluppo industriale, nonchè per l'impianto di stabilimenti industriali nella zona stessa,

l'espropriazione è disposta su richiesta della società concessionaria di cui all'articolo 2.

Il Prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare predisposto dalla società, in cui è indicato il prezzo da essa offerto per ciascun bene.

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione il Prefetto ordina il pagamento, se vi sia stata accettazione, e il deposito della somma offerta presso la Cassa depositi e prestiti ed in seguito alla presentazione dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento o l'eseguito deposito, trasmette gli atti al Ministro per l'industria ed il commercio, il quale con suo decreto, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, pronuncia la espropriazione autorizzando l'occupazione dei beni.

Gli espropriati hanno diritto alla restituzione degli immobili qualora questi non siano utilizzati, in conformità agli scopi della presente legge, entro il termine di sei anni dal decreto di esproprio.

I terreni espropriati o sistemati a zona industriale possono essere ceduti, esclusivamente con destinazione ad opere ed impianti industriali, secondo i criteri orientativi di cui al quarto comma dell'articolo 12 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

Il prezzo di cessione dei terreni di cui al precedente comma, non potrà essere superiore alla somma dell'indennità di espropriazione, dei relativi interessi, del costo delle opere di urbanizzazione afferenti ai terreni stessi e di una quota per spese generali.

Le norme di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo si applicano dall'entrata in vigore della legge 13 giugno 1961, n. 528 »».